

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 28/2016
(Atti del Consiglio)**

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale.

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 19 aprile 2016**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Legati di amicizia e cooperazione

Art. 3 - Procedure

Art. 4 - Copertura finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e nono, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 6 e l'articolo 71, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana) e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 23, comma 1;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008 stabilisce che l'Assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attivi collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari ed organismi scientifici, costituisca associazioni e fondazioni o vi aderisca, partecipi ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni;
2. Appare rilevante l'esigenza di valorizzare tali rapporti dell'Assemblea regionale toscana con omologhe identità territoriali all'interno dello Stato italiano e nell'ambito di altri stati e con gli altri soggetti considerati dal sopracitato articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008;
3. È opportuno superare il carattere occasionale delle relazioni ascritte alla competenza del Consiglio regionale dall'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2009 e conferire a tali rapporti carattere di stabilità e di continuità;
4. Il rilevante ruolo storico dei nunzi e dei legati diplomatici che nei secoli XII e XIII ha condotto a suggellare i rapporti tra città toscane nella fase di superamento del sistema feudale e nel nascente quadro dei liberi comuni che dette vita alla Lega toscana;
5. L'importanza di rievocare il ruolo svolto dai legati denominando in tal modo i rapporti di amicizia e di cooperazione che il Consiglio regionale vuole suggellare con i soggetti esterni al fine di creare condizioni privilegiate di sviluppo delle relazioni di carattere identitario e culturale da parte dell'Assemblea legislativa;
6. Lo sviluppo delle relazioni identitarie e culturali favorisce processi di valorizzazione delle cittadinanze, contribuendo, per un verso, alla maggior definizione della propria specificità e, per altro verso, allo sviluppo dal basso, a partire dai territori, di quegli aspetti di un'identità comune volta alla pacificazione e all'integrazione;
7. La Corte Costituzionale ha definito attività di mero rilievo internazionale quelle attività compiute con omologhi organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione, oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte;

8. Le attività di mero rilievo internazionale delle regioni sono previste dall'articolo 6, comma 2, della l. 131/2003, il quale stabilisce che le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, possano realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione preventiva ai competenti organi statali, ai fini delle eventuali osservazioni e tenute le procedure previste dal d.p.r. 31 marzo 1994;
9. Le attività oggetto dei legati di competenza consiliare sono realizzate nel rispetto delle normative statali sopracitate e delle competenze della Giunta regionale, così come delineate dalla l.r. 26/2009;
10. È opportuno che i legati di amicizia e cooperazione stipulati siano comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

Approva le presente legge

Art. 1
Finalità

1. Il Consiglio regionale, organo di rappresentanza della comunità regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello Statuto, intrattiene rapporti di amicizia e di cooperazione con le assemblee elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri stati, con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili e continue, attività di partenariato e scambio culturale.

Art. 2
Legati di amicizia e cooperazione

1. Gli atti con i quali il Consiglio regionale formalizza i rapporti di cui all'articolo 1, assumono la denominazione di legati di amicizia e cooperazione.
2. I legati di amicizia e cooperazione sono finalizzati a:
 - a) stabilire e mantenere legami con realtà istituzionali e culturali diverse, attraverso la promozione di reti di amicizia;
 - b) favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori.
3. I legati di amicizia e cooperazione sono stipulati nel rispetto e secondo le procedure, in particolare, dell'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).

Art. 3
Procedure

1. I legati di amicizia e cooperazione sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo assenso sui contenuti da parte dei soggetti terzi sottoscrittori, e sono firmati dal Presidente del Consiglio regionale.
2. I legati di amicizia e cooperazione stipulati sono comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente legge rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti previsti.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 11 marzo 2016, n. 80

Proponenti:

Consiglieri Giani, De Robertis, Stella, Donzelli

Assegnata alla 1[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 aprile 2016

Approvata in data 19 aprile 2016

Diventa legge regionale 28/2016 (atti del Consiglio)